

0255180933



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
quarta sezione civile

n. 8752/03 RG.

Giudice dott. *Mirko Buratti*

REP 001052

Il giudice unico ha pronunciato il giorno **10 maggio 2007** la seguente

SENTENZA

IRONO 1696

nella causa civile di prima istanza promossa

da

[redacted], difesa dagli avv.ti Donato Ivo Tiri, Paola Pampana ed Antonio Lami-
granda; nel domicilio eletto in Monza, via Sella n.7,

- attore -

nei confronti di

Monte dei Paschi di Siena s.p.a., difesa dagli avv.ti Elvio Crispino ed Umberto Morera, nel
domicilio eletto in Monza, via V. Emanuele II n.6, presso ATAP,

- convenuta -

Oggetto: rapporti bancari

conclusioni

(segue)

0255180933

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA

- IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA -

FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI

Sez. I° Civile - G.U. Dr. LAUB - 8752/2003 R.G.

[REDACTED] attrice

Vr.

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

Convenuta

UDIENZA DEL 9 MARZO 2006

La [REDACTED] così conclude:


Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
- accogliere, in via alternativa o cumulativa, le seguenti domande, con esclusione di ogni duplicazione del ~~postulo~~ risarcitorio;

1.a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, la nullità e/o annullabilità del contratto posto in essere dall'attrice con la Banca Monte dei Paschi s.p.a., così come indicato nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio, afferente l'acquisto di n. 51.000 obbligazioni emesse della CIRIO Finanziaria s.p.a. 8%, meglio descritte nel succitato atto di citazione, e per l'effetto;

1.b) condannare la Banca Monte dei Paschi S.p.a. alla restituzione del corrispettivo versato dall'attrice, pari ad Euro 51.775,510 oltre interessi dal 12 dicembre 2000 sino a quello dell'effettivo soddisfo;

2.a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Banca Monte dei Paschi S.p.a. per aver violato gli obblighi, vigenti in materia, di



0255180933

buona fede, nonché quelli di diligenza, correttezza e trasparenza, per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione e, per l'effetto,

2.b) condannare la Banca Monte dei Paschi S.p.a. alla restituzione del corrispettivo versato dall'attrice, pari ad Euro 51.775,510, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di dell'acquisto sino a quello dell'effettivo soddisfo;

3.a) dichiarare risolto ex art. 1453 cod. civ. il contratto d'acquisto sopra detto, per inadempimento della Banca Monte dei Paschi S.p.a., per avere la stessa consegnato dei beni completamente diversi da quelli pattuiti (consegna *aliud pro alio*) e, per l'effetto,

3.b) condannare la Banca Monte dei Paschi S.p.a. alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo dalla stessa corrisposto per l'acquisto sopra detto, pari ad Euro 51.775,510 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di dell'acquisto sino a quello dell'effettivo soddisfo;

4) accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e conseguente dichiarare la risoluzione del contratto avente ad oggetto l'acquisto delle obbligazioni Cirio con condanna alla restituzione di Euro 51.775,510 oltre interessi dal 12 dicembre 2000;

5) accertare e dichiarare l'illecito precontrattuale della banca per violazione del principio di buona fede e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

Monza, 6 marzo 2006

Avv. Donato Ivo TIRI

Avv. Antonio LAMIRANDA

Avv. Paola PAMPANA



0255180933

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA
(Sez. I^a - G.U. Dott. Laub - n.r.g. 8752/03)

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

(con gli avvocati Elvio Crispino e prof. Umberto Morera) - *convenuta*

contro la Sig.ra [REDACTED]

(con gli avv.ti Donato Ivo Tiri, Paola Pampana e Antonio Lamiranda)

-attrice

.*.*..

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza anche istruttoria, previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare:

1) - In via preliminare dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte attrice contenute nella memoria ex art. 183 u.c. 28/04/2004 (depositata in data 30/04/2004) con cui si chiede:

-la condanna della Banca convenuta per *responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*;

-la *risoluzione del contratto ex art. 1453 cod. civ.*;

domande sulle quali la Banca ribadisce di non accettare il contraddittorio, avendo controparte operato una inammissibile "*mutatio libelli*" in corso di causa (come già eccepito in ns. memoria di replica ex art. 183 u. c. datata 20/05/2004 e depositata il 24/05/2004);

2) - senza che ciò implichi rinuncia all'anzidetta eccezione preliminare, respingere comunque tutte le altre domande proposte dalla sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] siccome infondate in fatto ed in diritto;

3) - con vittoria delle spese di lite, oltre 12% rimborso spese generali ex art. 14 T.P., 2% C.P.A. ed IVA come per legge (partita quest'ultima non detraibile per la Banca).

cl



0255180933

Tribunale di Monza

8752/03 R.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nei giorni 5 e 6 settembre 2003, [REDACTED] convenne in giudizio Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e l'Agenzia di Veduggio al Lambro della medesima Banca e chiese che venisse accertata la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Cirio, effettuato in data 11 dicembre 2000 ed, in via gradatamente subordinata, l'annullamento per errore del contratto stesso, con conseguente condanna alla restituzione dell'importo di Euro 51.000,00, e la responsabilità della Banca per i danni subiti, con condanna al risarcimento dei danni, nella misura sopra indicata, oltre, in ogni caso, al danno esistenziale.

[REDACTED] espose che le obbligazioni Cirio Finanziaria s.p.a. erano riservate ad investitori istituzionali, essendo prive di *rating*, non già al singolo risparmiatore, ed erano state sottoscritte oltre un mese prima dell'emissione, avvenuta in data 18 gennaio 2001. Sostenne che si era trattato di sollecitazione all'investimento, avvenuta senza il preventivo controllo della Consob, non essendo stato pubblicato il prospetto informativo contenente le caratteristiche dei prodotti finanziari. Eccepi, pertanto, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ed illiceità dell'oggetto, trattandosi di titoli non negoziabili presso i singoli risparmiatori, ed, in ogni caso, l'annullabilità dello stesso per essere stata indotta in errore sulla commerciabilità del prodotto finanziario. Aggiunse che la Banca, quale intermediario nei servizi d'investimento, era tenuta al rispetto dei criteri di comportamento di cui al d. lgs. 58/1998 ed, in particolare, a quelli della correttezza e diligenza, comportanti l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di fornire loro un'adeguata informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione finanziaria. Lamentò, inoltre, che la Banca non aveva rappresentato la situazione di conflitto d'interessi, in quanto vendeva il titolo di una società avente debiti nei suoi confronti.

Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si costituì ed affermò che [REDACTED] era un attento ed esperto investitore che aveva già effettuato altri investimenti con una certa propensione al rischio e, nella specie, in data 11 dicembre 2000, aveva ordinato le obbligazioni Cirio, con valuta al momento dell'emissione (22 gennaio 2001), sottoscrivendo l'apposito ordine nel quale attestava di aver ricevuto adeguate informazioni sull'operazione. Precisò di non aver venduto le obbligazioni prima della loro emissione, bensì di averle solo prenotate. Contestò di aver sollecitato l'investimento, evidenziando che era stata [REDACTED] a chiedere espressamente l'acquisto delle suddette obbligazioni.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, vennero ammesse le prove orali.

Precisate le conclusioni all'udienza del giorno 8 febbraio 2007, davanti all'odierno Giudicante, e la causa giunge in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..

MOTIVAZIONE

Preliminarmente, va rilevato che [REDACTED] nella memoria ex art. 183, 5° comma, cod. proc. civ. ha ampliato le proprie originarie conclusioni introducendo le seguenti ulteriori richieste: a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; b) dichiarare la risoluzione del contratto d'acquisto per inadempimento da consegna di *aliud pro alio*; c) accertare e dichiarare l'inadempimento della Banca e la conseguente risoluzione del

il Giudice dr. Mirko Buratti

0255180933

Tribunale di Monza

8752/03 R.G.

contratto. Nelle conclusioni finali, risulta introdotta un'ulteriore domanda: d) accertare e dichiarare l'illecito precontrattuale.

Tali domande sono inammissibili perché nuove in relazione al *petitum* ed alla *causa petendi*.

Infatti, la domanda di accertamento della nullità del contratto presuppone la sussistenza di un contratto invalido, nella sua genesi, perché stipulato in violazione diretta di una norma imperativa, a differenza di quella di risoluzione del contratto che presuppone l'esistenza di un valido vincolo negoziale ed una violazione (l'inadempimento) riconducibile alla fase esecutiva del rapporto. Inoltre, la richiesta di restituzione del prezzo pagato conseguente alla nullità coincide solo apparentemente con quelle restitutorie dipendenti dall'accertamento della responsabilità contrattuale od extracontrattuale, che hanno natura risarcitoria.

Si osservi, altresì, che anche la violazione degli obblighi d'informazione ed il conflitto d'interessi sono stati dedotti dall'attrice quale profilo di responsabilità della Banca ex art. 1418 cod. civ. o quale motivo di annullamento del contratto.

La domanda riguardante il preteso illecito precontrattuale è stata formulata, addirittura, solo in sede di precisazione delle conclusioni, quando anche l'attività di mera specificazione o modificazione delle domande era definitivamente preclusa.

Nel merito, le domande di nullità ed annullamento proposte da [REDACTED] [REDACTED] sono infondate.

L'attrice ha ricollegato l'invalidità del contratto di acquisto delle obbligazioni Cirio al fatto che tali titoli sarebbero stati negoziati nonostante si trattasse di beni non vendibili ai singoli investitori, non ancora emessi sul mercato (nel periodo del c.d. *grey market*), in violazione degli obblighi informativi sulla natura dell'operazione e sui rischi connessi, nonché per l'esistenza del conflitto d'interessi dovuto al fatto che la Banca avrebbe eseguito un ordine di acquisto relativamente ad obbligazioni emesse da una società avente esposizioni debitorie con la Banca stessa.

La mancata osservanza di dette norme, che regolano la fase delle trattative, non può essere causa di nullità (né, tantomeno, di annullamento per induzione in errore!) del contratto per contrarietà a norme imperative perché tale fattispecie è ipotizzabile soltanto quando il contratto sia vietato direttamente dalla legge e non anche quando, come nel caso in esame, il divieto investa non già il contratto in sé, bensì il comportamento materiale di uno dei contraenti (così, Cass. 25 settembre 2003 n. 4234).

In quest'ultima ipotesi, infatti, i comportamenti contestati alla Banca configurano un vero e proprio inadempimento che opera sul piano contrattuale e non già su quello della nullità o dell'annullamento.

Si osservi, in proposito, che l'istruttoria non ha dimostrato che vi sia stata, ad opera della Banca, un'attività di proposizione o di promozione della vendita delle citate obbligazioni, né che le stesse facessero già parte del portafoglio titoli della Banca (cfr. il rapporto della Guardia di Finanza in atti).

Non vi è prova, in sostanza, del fatto che sia stata posta in essere dalla Banca una "sollecitazione al pubblico risparmio".

Al contrario, per quanto risulta dagli atti (cfr. ordine di acquisto), Monte dei Paschi di Siena ha prestato un servizio di negoziazione individuale, essendosi impegnata a provvedere, su incarico della cliente, all'acquisto delle obbliga-

il Giudice dr. Mirko Buratti

0255180933

Tribunale di Monza

8752/03 R.G.

zioni Cirio una volta che fossero state reperibili sul mercato (ordine di acquisto: 11 dicembre 2000; valuta di acquisto: 22 gennaio 2001).

Ferma l'assorbimento delle superiori considerazioni, va osservato che, anche sotto il profilo della responsabilità della Banca, l'operazione in questione è stata compiuta agli inizi dell'anno 2001, con ordine addirittura risalente al mese di dicembre 2000, cioè in un'epoca in cui non è neppure provato che la Banca fosse in possesso di informazioni specifiche sulla effettiva solidità economica della società emittente i titoli e che, pertanto, potesse avvertire il rischio di crollo delle loro quotazioni.

Come si ricava dal rapporto della Guardia di Finanza del 6 febbraio 2004, nel mese di gennaio 2001, JP Morgan, incaricata da Cirio per la ristrutturazione delle attività alimentari, aveva proposto un progetto di ristrutturazione societaria del Gruppo e solo a seguito del rifiuto da parte di [REDACTED] a dar corso a tale progetto di ristrutturazione la suddetta società aveva ritenuto di risolvere il contratto di mandato. A tale epoca, dunque, la situazione finanziaria della Cirio non destava ancora particolare preoccupazione ed i titoli registravano valori ancora piuttosto elevati.

Non vi è, quindi, prova che Monte dei Paschi di Siena fosse, in quel periodo, in possesso di dati concreti che consentissero di valutare il profilo di rischio degli investimenti in titoli obbligazionari di Cirio Finanziaria.

Le spese di giudizio, data la peculiarità della questione e la pluralità delle opzioni interpretative adottate dalla giurisprudenza di merito, possono essere compensate.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta la domanda proposta da [REDACTED];
 2. spese di lite compensate.
- Monza, 10 maggio 2007.


IL GIUDICE
dot. Mirko Buratti



IL CANCELLIERE 01
Margherita CRIPPA



<p>TRIBUNALE MONZA Depositato oggi 10 MAG 2007 IL CANCELLIERE</p>
--



il Giudice dr. Mirko Buratti